

**Determinazione del Dirigente del Servizio
Tutela e Valutazioni Ambientali**

N. 59-21244/2018

OGGETTO: Istruttoria della **fase di Verifica** di assoggettabilità a VIA, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 152/06 e smi e dell'art.4 della L.R. 40/98 e smi, relativa al progetto "Centrale idroelettrica sul Rio Oitana- località Cascina Gherghenino"

Comune: Carignano

Proponente: GIMAR ENERGY S.R.L.

Chiusura del procedimento e archiviazione della pratica

Il Dirigente del Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali

Premesso che:

- In data 23/10/2017 il sig. Giacomo Pronzalino in qualità di legale rappresentante della società GIMAR ENERGY S.R.L., con sede legale a Cairo Montenotte (SV) in corso Vittorio n.5B-5, con l'attuazione degli adempimenti di cui all'art. 12 della L.R. 40/1998 e s.m.i., ha determinato l'avvio della fase di valutazione della procedura di VIA relativamente al progetto "Centrale idroelettrica sul Rio Oitana", localizzato nel Comune di Carignano;
- il progetto, ai sensi dell'art. 19 del dlgs. 152/2006 smi, è stato pubblicato sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino, è rimasto a disposizione del pubblico e su di esso non sono pervenute osservazioni;
- al seguito delle risultanze dei lavori della riunione della Conferenza di Servizi relativa al progetto in oggetto, tenutasi il 16/01/2018, sono state richieste dal Servizio scrivente, con nota prot. n. 16336/lb8 del 06/02/2018, delle integrazioni progettuali.

Rilevato che:

- in data 27/03/2018 il proponente richiedeva una proroga al fine della predisposizione della documentazione integrativa;
- il Dirigente del Servizio Valutazione Impatto Ambientale comunicava con nota prot. n. 42771/2018/LB8-Tit.: 10.4.2 del 5/04/2018 di accogliere la richiesta e che pertanto il procedimento veniva considerato sospeso fino al nuovo termine perentorio del 27/06/2018.

Considerato che:

- alla data odierna non è pervenuta al Servizio scrivente la documentazione richiesta, nè alcuna ulteriore comunicazione da parte del proponente;
- ai sensi dell'art. 19 comma 6 del d.lgs.152/06 *“Qualora il proponente non trasmetta la documentazione richiesta entro il termine stabilito la domanda s'intende respinta ed è fatto obbligo all'autorità competente di procedere all'archiviazione”*.

Ritenuto di:

- di non procedere all'ulteriore corso della presente istruttoria e di dover pertanto interrompere il procedimento in oggetto e procedere all'archiviazione della pratica.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi “Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 “Norme in materia ambientale”;
- Visto il DPR 357/97 e DPR 120/2003 smi;
- Visto il DPGR 10/R del 29/07/2003 smi;
- Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante “Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni”, così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- Visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

- Visto l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo:

- di procedere alla chiusura del procedimento di verifica di assoggettabilità alla fase di Valutazione d'Impatto Ambientale in oggetto, e di disporre l'interruzione di ogni termine ad esso correlato, nonché all'archiviazione della pratica.
- Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della l.r. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.
- Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Data: 13/08/2018

Il Dirigente del Servizio
Ing. Massimo Vettoretti